

Congedo maternità

Le lavoratrici hanno diritto ad un congedo maternità pari a:

- 14 settimane pagate all'80% del salario lordo nel 1° e 2° anno di servizio.
- 16 settimane pagate all'80% del salario lordo a partire dal 3° anno di servizio

Le neomamme non possono essere occupate durante le 8 settimane successive al parto. Dalla 9a fino alla 16a settimana dopo il parto possono essere occupate solo con il loro consenso. Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro durante la gravidanza e nelle prime 16 settimane dopo il parto.

Congedo per l'altro genitore

Alla nascita di un figlio, l'altro genitore ha diritto ad un congedo retribuito di 10 giorni lavorativi al 100%. Questo congedo può essere preso durante i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in blocco o sotto forma di singoli giorni. Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze del lavoratore. Inoltre, previo accordo con il datore di lavoro.

Salario in caso di malattia

Il personale è assicurato per la perdita di salario in caso di malattia che garantisce almeno l'80% del salario per 730 giorni nell'arco di 900 giorni. Se l'assicurazione prevede un periodo di attesa, il datore di lavoro versa almeno l'80% del salario dal primo giorno. I premi dell'assicurazione d'indennità giornaliera sono a carico in parti uguali del datore di lavoro e del personale. Le assenze dovute a malattia devono essere comunicate dal primo giorno. Dal terzo giorno deve

essere presentato un certificato medico.

Salario in caso di infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali. Se il lavoratore è impiegato per almeno 8 ore settimanali, il datore di lavoro assicura il lavoratore anche per gli infortuni non professionali. Il datore di lavoro versa il 100% del salario il 1° e 2° giorno di infortunio. Dal 3° giorno l'assicurazione versa l'80% del salario, spese mediche incluse.

Protezione dal licenziamento

Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro nei seguenti periodi:

- Quando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, per infortunio o malattia per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
- Durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto;
- Quando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile e, se il servizio dura più di 11 giorni, nelle 4 settimane precedenti e successive;
- Quando il lavoratore partecipa, con il suo consenso, ad un servizio ordinato dalle autorità nell'ambito dell'aiuto all'estero.

Libertà di associazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno il diritto di associarsi ad un sindacato di propria scelta e partecipare liberamente alle attività sindacali.



Il Sindacato.

Shop delle stazioni di servizio

Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel ramo a partire dal

1° gennaio 2026

I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	058 332 11 33
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	058 332 11 33
Castione	amministrazione regionale	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	058 332 11 33
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	058 332 11 33
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	058 332 11 33
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA!

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta il nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



Salari minimi dal 1° gennaio 2026

	Salario mensile	Salario orario*
Senza formazione professionale	Fr. 3'690	Fr. 20.27
Senza formazione dal 3° anno di servizio	Fr. 3'710	Fr. 20.38
Con formazione professionale biennale	Fr. 3'940	Fr. 21.65
Con formazione professionale triennale	Fr. 4'040	Fr. 22.20
* Ai salari orari indicati devono essere aggiunte l'indennità di vacanza (9.24% per 22 giorni e 10.65% per 25 giorni), l'indennità per i giorni festivi (3.59%) e l'indennità di tredicesima (8.33%)		

Durata del lavoro

La durata del lavoro è di 42 ore settimanali ripartite su 5 giorni, per un monte ore di 2'184 all'anno. Il datore di lavoro deve concedere due volte al mese due giorni interi di riposo consecutivi. Per il personale con un grado di occupazione pari o superiore al 60% questi due giorni devono coincidere almeno per 10 volte all'anno con un fine settimana.

Lavoro supplementare

Le ore che eccedono il normale orario di lavoro devono essere compensate in pari tempo libero entro 6 mesi in accordo tra azienda e dipendente. Se ciò non è possibile, il saldo ore deve essere retribuito con un supplemento del 25%. Non è possibile subire detrazioni in caso di saldo negativo causato dal datore di lavoro.

Lavoro a tempo parziale

Il personale con un grado di occupazione del 60% e oltre deve essere retribuito con salario mensile.

Piano di lavoro settimanale

Il piano di lavoro settimanale deve

essere sottoposto obbligatoriamente ai dipendenti con almeno 3 settimane di anticipo. In caso di modifiche del piano straordinarie, gli impieghi devono durare almeno 2 ore. Il personale con obblighi familiari ha diritto ad orari di lavoro sostenibili. Il datore di lavoro ogni mese consegna al personale un conteggio dell'orario di lavoro.

Pause

Le pause rientrano nell'orario di lavoro se non è possibile allontanarsi dal posto di lavoro. Di norma le pause devono situarsi a metà della giornata lavorativa e devono durare:

- 15 minuti se il lavoro dura più di 5 ore e mezza
 - 30 minuti se il lavoro dura più di 7 ore
 - 1 ora se il lavoro dura più di 9 ore
- Deve essere messa a disposizione del personale la possibilità di sedersi, se è possibile in un locale per le pause.

Giorni festivi

Sono concessi almeno 9 giorni liberi supplementari come compensazione per i 9 giorni festivi (compresa la festa nazionale svizzera del 1° agosto)

Lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati

Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica viene retribuito con un supplemento salariale orario del 5%.

Tredicesima mensilità

Tutto il personale ha diritto alla tredicesima mensilità obbligatoria. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, è dovuto un importo proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

Vacanze

- 25 giorni: fino al 20° anno di età e per gli apprendisti
- 22 giorni dal compimento del 20° anno di età
- 25 giorni dal compimento del 50° anno di età.

Congedi retribuiti

- Matrimonio proprio: 3 giorni
- Matrimonio di un genitore, fratelli/sorelle, figlie/e o minori in affidamento nonché nipoti: 1 giorno
- Adozione: 10 giorni
- Decesso del/della coniuge, del/della partner in unione domestica registrata o del/della convivente, di figli/e propri/e, di minori in affidamento e di figliastri/e: 4 giorni
- Decesso genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli o sorelle: 2 giorni
- Trasloco (una volta all'anno): 1 giorno
- Reclutamento e consegna dell'equipaggiamento militare: 1 giorno.
- Formazione professionale: 3 giorni
- Partecipazione ai corsi della Commissione Paritetica: 2 giorni

Tempo di prova

Il periodo di prova ha durata di tre mesi. Di comune accordo può essere concordato un periodo di prova più breve.

Disdetta del rapporto di lavoro

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di 7 giorni. Al termine del periodo di prova, il rapporto di lavoro può esser sciolto per la fine di un mese osservando i seguenti termini di preavviso:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
 - dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
 - dal 10° anno di servizio: 3 mesi
- La disdetta deve essere data per iscritto.

Furto di benzina e ammanchi di cassa

Il furto di benzina non può essere detratto dal salario del personale. La responsabilità per le differenze di cassa sussiste solo in caso di dolo provato o negligenza grave. Non sono ammesse detrazioni collettive forfetarie.

Videosorveglianza

Non possono essere utilizzati sistemi di videosorveglianza e controlli volti a sorvegliare il comportamento del personale sul posto di lavoro. Le videocamere devono essere posizionate in modo da registrare il personale solo se è strettamente necessario e solo per aumentare la sicurezza del personale contro furti o rapine. Le immagini possono essere utilizzate solo per raccogliere prove a sostegno di procedimenti penali.